

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IX N. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(BASILE GIUSEPPE, *Relatore*)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER IL COLLEGIO XXIX PALERMO

(LUDOVICO CORRAO)

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Contro la proclamazione a deputato dell'onorevole Ludovico Corrao, eletto nella lista del P.C.I. per il Collegio di Palermo (XXIX) furono presentati alla Camera quattro ricorsi da parte di elettori del collegio medesimo, tendenti alla dichiarazione di ineleggibilità, a norma del testo unico delle leggi elettorali del 1957. Nei ricorsi si denunciava, infatti, che l'onorevole Corrao, deputato alla Assemblea regionale siciliana e sindaco del comune di Alcamo (città con popolazione superiore ai 20.000 abitanti), si era dimesso da tali cariche oltre i termini previsti dall'articolo 7 del testo unico sopracitato, e cioè oltre il 180° giorno prima dello spirare naturale del quinquennio della legislatura precedente, la quale avrebbe dovuto concludersi il 12 giugno 1963. I 180 giorni utili per l'abbandono delle cariche che danno luogo alla ineleggibilità avrebbero dovuto, quindi, riferirsi, al massimo, al 14 dicembre 1962.

Da indagini esperite d'ufficio dalla Giunta delle elezioni presso l'Assemblea regionale ed il comune di Alcamo, è risultato che l'onorevole Corrao si è dimesso dalla carica di de-

putato regionale il 22 febbraio e dalla carica di sindaco di Alcamo il 7 febbraio del 1963.

D'altra parte l'onorevole Corrao, attraverso le tesi sostenute dalla sua difesa in sede di udienza pubblica, fece presente che i 180 giorni previsti dall'articolo 7 della legge elettorale non potevano giocare nel caso specifico, trattandosi di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati, decretato dal Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1963; per questa ragione, secondo la difesa dell'onorevole Corrao, troverebbe applicazione non il secondo comma dell'articolo 7 (che prescrive, appunto, i 180 giorni prima dei quali è obbligatorio abbandonare le cariche che danno luogo alla ineleggibilità), ma l'ultimo comma dello stesso articolo che sposta il termine, in caso di scioglimento anticipato della Camera, a 7 giorni dopo il decreto di scioglimento, con il che la data delle dimissioni da entrambi gli uffici rientrerebbe nei termini massimi ammessi dalla legge.

La questione si può dunque porre nella massima semplicità con il seguente interrogativo: può, cioè, considerarsi applicabile

l'ultimo comma dell'articolo 7, e legittimo l'abbandono delle cariche oltre il 180° giorno precedente la fine della legislatura, quando lo scioglimento della Camera interviene prima del suo normale termine conclusivo, ma dopo l'inizio del « semestre di garanzia »? E, in altre parole, chi non si mise in regola con i termini di legge al momento in cui non poteva prevedersi lo scioglimento anticipato della Camera, può essere restituito in termini, successivamente, per il verificarsi dello scioglimento anticipato stesso?

Cominciamo col notare che la Giunta delle elezioni della passata legislatura, anche per rispondere a precisi quesiti che le venivano proposti in merito, si occupò specificatamente della questione, ed emise un parere di massima nella sua riunione del 26 ottobre 1962, con il quale ritenne che, ove lo scioglimento della Camera fosse intervenuto prima del 12 giugno 1963, ma dopo l'inizio dei 180 giorni previsti dal 2° comma dell'articolo 7, gli interessati non avrebbero potuto invocare, ai fini della eleggibilità, dimissioni presentate nel termine eccezionale stabilito dall'ultimo comma dello stesso articolo per lo scioglimento anticipato. Tale parere non è ovviamente vincolante né come tale è stato giudicato dalla nuova Giunta; è comunque da considerarsi un elemento interpretativo di un certo interesse, soprattutto perché scaturito, alla vigilia delle elezioni, dalla specifica preoccupazione di avere un criterio preciso di valutazione per gli interessati e per i futuri giudici.

Un altro elemento « storico » può considerarsi la decisione della Giunta, emessa al termine della II Legislatura, e relativa alla analoga posizione del deputato Marino, il quale fu dichiarato ineleggibile. In tale occasione la Camera votò contro le conclusioni della Giunta e convalidò l'elezione dell'onorevole Marino: tuttavia ciò non può considerarsi un precedente né in un senso né nell'altro, poiché la legge elettorale allora vigente era completamente diversa nella disciplina e nella indicazione dei termini di scadenza, che poneva in relazione alla data di convocazione dei comizi elettorali (con decorso di 90 giorni precedenti ad essa per la legittimità delle dimissioni) e non, come avviene in base alla legge vigente, in riferimento alla scadenza normale del quinquennio di vita della Camera e con termine di 180 giorni.

Ciò premesso, veniamo alla sostanza della questione. La Giunta ha intanto rilevato che la questione non si concentra sul problema della esistenza o meno di uno scioglimento « an-

tecipato » quando il decreto del Capo dello Stato interviene a breve distanza dallo spirare naturale del quinquennio: ogni caso di scioglimento, infatti, non può che considerarsi anticipato, poiché se la Camera giungesse al termine normale del quinquennio, non di « scioglimento » potrebbe parlarsi, ma di constatazione della cessazione dalle funzioni di un ramo del Parlamento, e in tal caso è perfino dubbio che sussista la necessità di un apposito decreto del Presidente della Repubblica.

D'altra parte, è noto che, per ragioni tecniche, è materialmente impossibile, e non è infatti mai avvenuto, che una Camera giunga esattamente al termine del suo mandato, sia perché le elezioni devono comunque tenersi in giornata domenicale, sia perché, in sostanza, mantenendo il criterio di attendere lo spirare esatto del quinquennio, la legislatura non durerebbe più 5 anni, ma 5 anni più 70 giorni, quanti cioè occorrono per lo espletamento delle nuove elezioni.

Da tutto ciò discende l'esigenza di dare una precisa interpretazione dell'« anticipo » nello scioglimento della Camera, ai fini della applicazione della norma eccezionale dell'ultimo comma dell'articolo 7, e cioè dell'ammissibilità delle dimissioni da determinate cariche in termini successivi a quelli che sono stabiliti, in via generale, dal secondo comma dell'articolo 7, e che, per le ragioni suesposte, non troverebbero, in pratica, mai applicazione ove per scioglimento anticipato dovesse intendersi qualsiasi scioglimento sopraggiunto prima dell'ultimo giorno del quinquennio di durata della Camera.

Su questo punto la Giunta, a maggioranza, dopo avere ascoltato e valutato in tutte le loro possibili conseguenze giuridiche le tesi esposte, nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1963, dalla difesa dell'onorevole Corrao, è pervenuta alla conclusione che l'applicazione della norma eccezionale dell'ultimo comma dell'articolo 7 è ammissibile solo in quanto lo scioglimento intervenga ancora prima dell'inizio dei 180 giorni, e cioè a una data alla quale nessuno poteva essere obbligato ad abbandonare determinate cariche in vista di una candidatura parlamentare.

In tal modo si conferma il carattere assolutamente eccezionale dell'ultimo comma dell'articolo 7, tendente a permettere a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle consultazioni elettorali, abbandonando anche dopo lo scioglimento della Camera cariche che essi non avevano, precedentemente, alcun dovere di lasciare vacanti,

proprio perché il « semestre di garanzia » non era ancora iniziato: tale norma eccezionale non può invece in alcun modo sanare situazioni già pregiudicate per coloro i quali, alla data certa dei 180 giorni precedenti la conclusione ordinaria della legislatura, non avevano pensato di mettersi in regola e che non possono quindi veder rivivere un diritto (che avevano definitivamente perduto) per lo scioglimento anticipato anche di pochi giorni della Camera.

Questo è, certamente, lo spirito della legge, che deve giustamente tutelare situazioni impreviste e indipendenti dalla volontà dei candidati alle elezioni, ma che non può avere lo scopo di una « amnistia generale » dei candidati in difetto che, in pratica, renderebbe completamente inefficiente il meccanismo di garanzie delle norme sulle ineleggibilità dato il fatto certo, ripetiamo, dell'immane scioglimento « anticipato » per tutte le legislature passate e future.

Chi si dimette dalle cariche che danno luogo alle ineleggibilità deve farlo nei termini ordinari, che lasciano un notevole margine di tempo in cui il candidato, abbandonata la carica, deve partecipare alla competizione elettorale in condizioni di eguaglianza con tutti gli altri: l'eccezione può essere ammessa solo in quanto uno scioglimento anticipato di oltre sei mesi (che, quindi, avrebbe un chiaro significato e movente politico e comunque non « tecnico ») rischi di eliminare senza la norma dell'ultimo comma dell'articolo 7, un giusto diritto e una legittima aspettativa dei candidati senza alcuna loro responsabilità.

Queste semplici osservazioni, che fanno capo a una logica interpretazione delle norme di legge, ed anche ai principi generali sul corretto andamento delle consultazioni elettorali, sono state contraddette dalla difesa dell'onorevole Corrao con argomentazioni molto complesse, che, a giudizio della maggioranza della Giunta, non eliminano la tesi fondamentale prima esposta.

Si è soprattutto sostenuto che il giudizio sulla eleggibilità del deputato deve avere riguardo all'ipotesi concreta verificatasi, e cioè allo scioglimento anticipato, e non all'ipotesi teorica per la quale sarebbe stata doverosa la presentazione delle dimissioni entro il 14 dicembre 1962. Poiché lo scioglimento ordinario non si è verificato — si dice — cade qualunque conseguenza giuridica connessa con il norma-

le spirare della legislatura, e deve « rivivere » il diritto dell'abbandono delle cariche che danno luogo alle ineleggibilità entro i termini eccezionali previsti dall'ultimo comma dell'articolo 7.

Questa tesi non ha fondamento poiché l'ipotesi concretamente verificatasi è proprio quella di uno scioglimento della Camera intervenuto dopo il termine massimo utile per le dimissioni: tutti gli adempimenti che fino a tale data erano doverosi, rimangono quindi perfettamente validi, e la loro mancata attuazione determina la condizione di ineleggibilità.

Un'altra tesi sostenuta — in via subordinata — dalla difesa è quella che contesta la legittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 7, secondo comma, della legge elettorale, relativa, appunto, al termine dei 180 giorni: secondo la difesa, infatti, tale disposizione limiterebbe il diritto all'elettorato passivo e contrasterebbe con i principi della eguaglianza politica e civile dei cittadini.

A tale proposito la Giunta ha rilevato la necessità di non dovere esprimere alcun giudizio sulla costituzionalità della legge elettorale, e ciò sia perché essa, decidendo la questione principale di merito, ha evidentemente riconosciuto la piena applicabilità della norma dell'articolo 7 del testo unico del 1957, sia perché non sarebbe stato ammissibile né corretto affrontare e promuovere, da parte di un organo parlamentare, alcuna procedura per interessare formalmente del problema la Corte Costituzionale. D'altra parte la Giunta ha osservato che la difesa non ha fatto della questione di legittimità costituzionale una richiesta formale e preliminare, ma una tesi di merito, discussa in via subordinata.

Per questi motivi, al termine dell'udienza pubblica del 5 dicembre 1963 e dopo la conseguente camera di consiglio, la Giunta ha riconosciuto che il deputato Corrao, non abbandonando le cariche di deputato regionale e di sindaco di Alcamo entro il 180° giorno precedente il normale termine di cessazione della III Legislatura, si trovava, al momento della consultazione popolare, in condizioni di ineleggibilità.

La Giunta ha pertanto deciso di proporre alla Camera l'annullamento dell'elezione dell'onorevole Corrao per il collegio di Palermo.

BASILE GIUSEPPE, *Relatore.*